



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Majorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Empedocle 111;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Mariano Stabile n. 184;

per l'annullamento,**previa sospensione dell'esecuzione,**

del provvedimento emesso dal Questore di -OMISSIS-in data-OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, notificato il-OMISSIS-, di rigetto dell'istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'articolo 60 e all'art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l'integrità del contraddittorio e ritenuto che l'istruttoria è completa; dato alle parti l'avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale n. -OMISSIS-rilasciato dalla Questura di -OMISSIS-in data 23.02.2023 con scadenza 29.12.2023;

- di aver chiesto, in data 03.10.2023, la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

- di aver allegato la documentazione necessaria, comprovante il rapporto di lavoro dichiarato;

- che la Questura di -OMISSIS-dichiarava l'inammissibilità dell'istanza poiché "il richiedente non aveva titolo per inoltrare un'istanza di conversione di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in quanto la L. n. 50/2023 ha abrogato la conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co.3 d.lvo 25/08";

Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a del D. Lgs. n. 286/1998, art. 19, comma 1.1 e 1.2, art. 7, comma 2 e comma 3, D.l. n. 20/2023, atteso che il permesso per protezione speciale è in ogni caso lo stesso ed è sempre rilasciato dal Questore, sulla base dei medesimi presupposti e cioè nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dai punti 1 e 1.1. del primo comma dell'art. 19 del d.lgs. 286/98; 2) violazione dell'art. 7 comma 3 del d.l. n. 20/2023, atteso che tale norma fa espressamente salva "la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge"; la Questura, dunque, non può limitarsi a dichiarare l'istanza inammissibile, qualora – come nel caso di specie – sussistano i presupposti per la concessione del permesso per lavoro subordinato;

Ritenuto che il ricorso è fondato e che va accolto alla luce delle seguenti considerazioni:

a) la parte ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per casi speciali con scadenza 29.12.2023, richiedeva la conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, debitamente allegando il contratto di lavoro;

b) con il provvedimento impugnato, la Questura di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta di conversione, rilevando che, in seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, il permesso di soggiorno per protezione speciale non rientra più tra quelli convertibili in virtù dell'art. 6, comma 1 bis del d.lgs. n. 286/1998;

c) le conclusioni cui è pervenuta la Questura, tuttavia, non tengono conto della disciplina transitoria recata dall'art. 7 del d.l. n. 20/2023, e in particolare del comma 3, che con riferimento ai permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge (6 maggio 2023) fa espressamente salva "la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge";

d) nel caso di specie, il permesso di soggiorno di cui è stata chiesta la conversione con istanza del 16 maggio 2023 era in corso di validità alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta con il d.l. n. 20/2023, dal momento che il permesso in esame sarebbe scaduto il 29.12.2023;

e) ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge, poiché ha rilevato erroneamente quale profilo ostativo alla richiesta di conversione proposta dalla ricorrente la mera circostanza dell'intervenuta eliminazione del permesso per protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'art. 6, comma 1 bis del d.lgs. n. 286/1998, senza considerare la speciale norma transitoria prevista per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina e ancora in corso di validità al tempo dell'entrata in vigore del decreto-legge di riforma, contenuta nell'art. 7, comma 3 del d.l. n. 20/2023 a mente del quale "I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge";

Ritenuto che non è condivisibile l'eccezione opposta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il regime transitorio di cui all'art. 7 comma 3 non si applicherebbe al permesso di soggiorno rilasciato ex art. 32 d.lgs. n. 25/2008 ma solo al permesso di soggiorno rilasciato ex art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998;

- che, infatti, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, "Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

- che, pertanto, atteso il riferimento ai presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, non è condivisibile la tesi secondo cui il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 d.lg. n. 25/2008 sarebbe qualcosa di diverso e di non assimilabile al permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

- che, invece, la domanda risarcitoria va respinta, non risultando provato – anche alla luce del pronto accoglimento del ricorso – alcun danno effettivo;

- che sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, attesa la soccombenza parziale e reciproca ed atteso che questa Sezione, con l'ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, aveva invece accolto analoga eccezione dell'Avvocatura dello Stato;

P.Q.M.

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 1959 dell'anno 2023 e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati;

2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;

3. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Bartolo Salone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO